



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa -Presidente-

dott.ssa -Giudice relatore-

dott. -Giudice-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex artt. 669terdecies promosso da:

,  
, rappresentata e difesa dagli avv.ti , elettivamente domiciliata  
presso lo studio dell'avv. ,

-reclamante-

Contro

, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Pontremoli e Maria Angela  
Pagani, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a Sarzana (La Spezia) Via  
Mazzini n. 100,

-reclamato-

\*\*\*

CONCLUSIONI

\*Per il reclamante come in atto di reclamo:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale di La Spezia, in composizione Collegiale, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del caso e di legge ed in particolare acquisito il fascicolo d’ufficio (comprensivo dei fascicoli di parte) del procedimento di primo grado N. 2639/2019 R.G., in accoglimento del presente atto di reclamo e dei motivi di doglianza esposti, revocare l’ordinanza pronunciata in data 07-08 ottobre 2020 comunicata a mezzo P.E.C. in data 10 ottobre 2020 e così, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell’interesse di . nella comparsa di costituzione e risposta del 7 gennaio 2020, rigettare integralmente il ricorso avversario siccome inammissibile, infondato, inaccoglibile e/o come meglio, con ogni consequenziale provvedimento circa la sorte della Segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia relativa al sig. .*

*Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso*

*\*Per il reclamato come in comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo:*

*“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma dell’impugnata ordinanza, con vittoria di spese di lite per entrambe le fasi, da distrai a favore dei sottoscritti antistatari, e condanna della reclamante al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una penale ex art. 96 c.p.c”.*

\*\*\*

#### Premesso

\* proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso ex art. 700 cpc nei confronti di .

Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 2639/2019 RG.

\*\*Il ricorrente esponeva in fatto quanto segue.

svolge a La Spezia attività di rivendita al dettaglio di elettrodomestici.

intrattiene dall'anno 2010 presso il rapporto di conto corrente n. , sul quale risultano applicate plurime annotazioni illegittime per almeno Euro 16.875,06 già oggetto di contestazione stragiudiziale.

apprendeva che a decorrere dal mese di novembre 2019 lo ha segnalato presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia con apposizione a sofferenza.

\*\*Il ricorrente deduceva in diritto la sussistenza dei presupposti per ottenere in via d'urgenza l'ordine di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nelle more dell'azione ordinaria di cognizione volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione ed il risarcimento dei danni subiti.

In punto di *fumus boni iuris* circa l'illegittimità della segnalazione venivano evidenziate la mancata comunicazione da parte di del preavviso dis segnalazione e l'insussistenza di uno stato d'insolvenza riferibile a . In punto di *periculum in mora* veniva evidenziato il rischio dell'incapacità del ricorrente di proseguire la propria attività imprenditoriale in presenza della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

\*\*Il ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare a la cancellazione della segnalazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

\*Si costituiva in giudizio .

Il resistente eccepiva l'incompetenza del Giudice adito per violazione dell'art. 669quater cpc, posto che ha già promosso azione ordinaria di cognizione (procedimento n. 2846/2019 del Tribunale di La Spezia) volta all'accertamento dell'illegittimità dei costi applicati a suo carico nel rapporto di conto corrente n.

e pertanto avrebbe dovuto svolgere in quella sede ricorso cautelare in corso di causa per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, e non invece promuovere autonoma domanda cautelare nel procedimento n. 2639/2019 RG.

Il resistente eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle specifiche conclusioni della causa di merito, ed in ogni caso l'infondatezza nel merito del ricorso.

Il resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

\*Il Giudice, con provvedimento del 07.10.2020, rilevato che non risulta avere verificato l'effettiva situazione di insolvenza di , disponeva la cancellazione della segnalazione a sofferenza a carico di a spese e cura di .

\* proponeva reclamo ex art. 669terdecies cpc avverso il provvedimento del Giudice in data 07.10.2020.

Il procedimento veniva iscritto al ruolo n. 1869/2020 RG.

reiterava le difese di cui alla comparsa di costituzione nel procedimento cautelare di primo grado n. 2639/2019 RG e chiedeva il rigetto delle domande cautelari svolte da .

\*Si costituiva nel procedimento di reclamo reiterando le difese di cui al ricorso ex art. 700 cpc, e chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento reclamato.

\*All'udienza del 21.01.2021 le parti discutevano la causa ed il Giudice si riservava di riferire al Collegio.

#### Osservato

Il reclamo svolto da non è fondato.

\*Occorre premettere che la visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia prodotta da ----  
----- (documento n. 7 del ricorso ex art. 700 cpc) evidenzia la presenza di segnalazione  
effettuata in data 07.11.2019 da                    riferita a                    con apposizione a sofferenza, di  
cui questo Tribunale deve verificare la legittimità.

\*Le eccezioni processuali di                    non possono essere accolte.

\*\*                    ha promosso innanzi al Tribunale di La Spezia avverso                    azione  
ordinaria di cognizione (procedimento n. 2846/2019 RG) nella quale chiede di accertare  
l'illegittimità dei costi applicati a suo carico nel rapporto di conto corrente n.                    e  
conseguentemente la rideterminazione del saldo finale con storno degli addebiti illegittimi  
(vedasi l'atto di citazione e la schermata telematica del relativo fascicolo processuale,  
prodotti da                    come documenti nn.

6 e 7 della comparsa di costituzione nel procedimento cautelare di primo grado n.  
2639/2019 RG).

La domanda di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca  
d'Italia costituisce domanda autonoma e priva di qualsiasi nesso di funzionalità rispetto  
alla domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente di cui al procedimento n.  
2846/2019 RG, rimanendo irrilevante la circostanza che la segnalazione censurata in sede  
cautelare origini dal presunto inadempimento del medesimo conto corrente già oggetto  
della causa ordinaria n. 2846/2019 RG.

Ne consegue che                    ha correttamente promosso la domanda di cancellazione del  
proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia nell'ambito di autonomo  
procedimento cautelare *ante causam*.

\*\*                    in sede di ricorso ex art. 700 cpc ha indicato le domande che verranno  
promosse in sede di giudizio di cognizione ordinaria eventualmente successivo

al presente procedimento cautelare, ed alle quali è funzionale ed anticipatoria la tutela cautelare richiesta nel presente procedimento, ovvero le domande di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e di risarcimento dei danni subiti.

\*I presupposti sostanziali della tutela cautelare richiesta da \_\_\_\_\_ sono presenti nel caso di specie.

\*\*In punto di *fumus boni iuris* il Tribunale deve osservare quanto segue.

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è disciplinata principalmente dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 663 dell'11.07.2012, e dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 139/1991 ("Istruzioni per gli intermediari creditizi").

La Centrale Rischi della Banca d'Italia è articolata in plurime sezioni c.d. di segnalazione (oltre ad ulteriore sezione c.d. informativa), eventualmente a loro volta suddivise in categorie di censimento.

La sezione "crediti per cassa" è suddivisa in cinque categorie di censimento ("rischi autoliquidanti", "rischi a scadenza", "rischi a revoca", "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari", "sofferenze").

In particolare, nell'ambito della categoria di censimento "sofferenze" (della sezione "crediti per cassa") deve essere segnalata l'esposizione debitoria dei soggetti, da un lato, inadempienti alle obbligazioni a loro carico nei confronti dell'intermediario che procede alla segnalazione, dall'altro lato, che versano in stato di insolvenza intesa come deficitaria situazione patrimoniale la quale non consente al debitore di ripristinare la soddisfazione integrale e tempestiva delle proprie obbligazioni.

In riferimento al caso di specie, la segnalazione a sofferenza di \_\_\_\_\_ è illegittima, in quanto \_\_\_\_\_ non ha dimostrato lo stato d'insolvenza di \_\_\_\_\_, ed anzi lo stesso non appare sussistente in ragione della limitata

esposizione debitoria di                      verso                      (Euro 5.009,93, vedasi comunicazione di in data 06.04.2019, documento n. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio cautelare di primo grado), e considerato altresì che                      intrattiene con altri istituti di credito plurimi rapporti bancari rispetto ai quali non emergono posizioni di sofferenza (vedasi visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia).

\*\*In punto di *periculum in mora* la permanenza della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia determina il pericolo che nelle more del giudizio ordinario di cognizione venga meno la capacità di                      di proseguire la propria attività imprenditoriale di commercio al dettaglio di elettrodomestici (vedasi visura camerale dell'omonima ditta individuale, documento n. 2 del ricorso ex art. 700 cpc).

\*Il Tribunale deve rigettare il reclamo, confermando il provvedimento ex art. 700 cpc pronunciato in data 07.10.2020 nel procedimento n. 2639/2019 RG del Tribunale di La Spezia.

Le spese del primo grado del giudizio cautelare permangono compensate tra le parti come stabilito dal Giudice nel provvedimento impugnato, non potendo il Tribunale in sede di reclamo riformare sul punto il provvedimento impugnato in mancanza di tempestivo reclamo incidentale del ricorrente ex art. 700 cpc.

Le spese del procedimento di reclamo seguono la soccombenza.

Gli onorari della difesa di                      vengono liquidati in Euro 3.645,00 ed accessori, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore del valore della causa (valore indeterminabile di bassa complessità) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), del tipo di procedimento (cautelare), delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale). Gli onorari sono distratti ex art. 93 cpc a favore dei procuratori costituiti avv.ti Alessandro Pontremoli e Maria Angela Pagani

(da intendersi quali creditori solidali ex art. 1292 cc) che si sono dichiarati antistatari in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo.

La domanda ex art. 96 cpc formulata da \_\_\_\_\_ deve essere rigettata in assenza della prova del danno.

Il Tribunale deve altresì attestare di avere adottato una pronuncia di rigetto del reclamo, come previsto dall'art. 13 co. 1quater primo periodo DPR 115/2002 ai fini delle successive determinazioni dell'amministrazione finanziaria (in persona del funzionario della cancelleria contenzioso civile) in merito alla sussistenza in capo al reclamante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione a ruolo del giudizio di reclamo (vedasi recentemente Cass. 26907/2018).

\*\*\*

P.Q.M.

A) Rigetta il reclamo svolto da \_\_\_\_\_, confermando il provvedimento ex art. 700 cpc pronunciato in data 07.10.2020 nel procedimento n. 2639/2019 RG del Tribunale di La Spezia.

B) Condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione a favore di \_\_\_\_\_ delle spese del presente procedimento di reclamo, liquidandole in Euro 3.645,00 ed accessori per onorari, con distrazione a favore dei procuratori costituiti avv.ti Alessandro Pontremoli e Maria Angela Pagani.

C) Rigetta tutte le altre domande.

D) Attesta alla cancelleria, ai fini dell'art. 13 co. 1quater DPR 115/2002, di avere adottato una pronuncia di rigetto del reclamo.

La Spezia, 04.05.2021

il Giudice relatore ed estensore,

il Presidente,